

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1216 DEL 17/07/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: SEDE FARMACEUTICA N. 1 DEL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI): AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEI LOCALI DELLA "FARMACIA DEL GRAPPA SAS", SITA IN VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE N. 26, TRAMITE UTILIZZO DI LOCALE DISTACCATO SITO IN VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE N. 24 – ROMANO D'EZZELINO, IN BASE ALLA DELIBERA REGIONALE N. 69 DEL 29 GENNAIO 2024, PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI RIENTRANTI NELLA "FARMACIA DEI SERVIZI", AI SENSI DEL D.LGS. 153/2009 E S.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Valpondi

Il Direttore dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale proponente, relaziona come di seguito.

Premesso che:

- la Delibera regionale n. 69 del 29 gennaio 2024 prevede che:
 - qualora la farmacia non disponga di locali dedicati adeguati all'interno della stessa, può utilizzare locali esterni distaccati esclusivamente per lo svolgimento dei servizi sanitari rientranti nella "Farmacia dei servizi", ai sensi del D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i per i quali è pertanto consentito l'accesso al pubblico;
 - i locali distaccati costituiscono ampliamento della farmacia e possono essere utilizzati solo a seguito di acquisizione di autorizzazione rilasciata con apposito provvedimento dell'Azienda Ulss territorialmente competente.
 - tali locali devono ricadere nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza della farmacia, prevista dalla c.d. "pianta organica";
 - la dispensazione/vendita di farmaci, parafarmaci o di ogni altro prodotto (es. dispositivi medici, prodotti dietetici etc..), la richiesta e consegna di preparazioni galeniche, nonché la raccolta e spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche possano in ogni caso essere svolte unicamente presso i locali principali della farmacia;
 - il Titolare/Direttore della farmacia, in quanto responsabile di tutta la farmacia, deve elaborare, in caso di utilizzo di locali distaccati, apposita procedura in relazione all'attività svolta all'interno degli stessi con riportate indicazioni operative declinate in funzione dei diversi servizi erogati, al fine di assicurarne il corretto svolgimento e un'adeguata vigilanza;
 - la croce verde e la denominazione "Farmacia" devono essere utilizzate esclusivamente per contraddistinguere i locali principali della farmacia mentre i locali distaccati che prevedono l'accesso al pubblico devono essere dotati di un'insegna/cartellone che dia massima evidenza al cittadino circa la farmacia ai quali afferiscono e devono rendere ben visibile l'elenco dei servizi negli stessi erogati;
- il Nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, entrato in vigore il 06.03.2025, al capo III, artt. dal 18 al 22 riporta, tra l'altro, i requisiti per l'esecuzione dei servizi rientranti nella c.d. "Farmacia dei Servizi" in locali esterni distaccati dalla sede della farmacia;

Dato atto che con richiesta del 06.08.2025, acquisita al prot. n. 77787 del 19.08.2025, il dott. Alessandro Fontanesi, direttore della farmacia "Farmacia del Grappa sas", ha chiesto l'autorizzazione all'ampliamento dei locali della suddetta farmacia, sita in via San Giovanni Battista De La Salle n. 26, tramite utilizzo di locale distaccato sito nella stessa via al numero civico 24 e ciò in base alla Delibera regionale n. 69 del 29 gennaio 2024;

Considerato che l'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha appurato che i nuovi locali ricadono nell'ambito territoriale assegnato alla sede farmaceutica in questione e che la collocazione degli stessi rispetta la distanza minima prevista non inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra sogli e soglia, dagli altri esercizi già esistenti e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie;

Rilevato che la stessa UOC con nota prot. n. 90309 del 26.09.2025, ha richiesto, ai sensi della delibera regionale n. 69/2024, al Comune di Romano D'Ezzelino di pubblicare la richiesta di autorizzazione in oggetto per 15 giorni consecutivi all'albo comunale e contestualmente ha provveduto a farla pubblicare per lo stesso periodo all'albo online dell'AULSS 7 Pedemontana;

Preso atto che con nota del 15.10.2025 acquisita al protocollo generale n. 97468 del 16.10.2025 il

Comune di Romano D'Ezzelino ha confermato l'avvenuta pubblicazione, così come richiesto;

Preso atto altresì che la richiesta di autorizzazione iniziale è stata riformulata dal richiedente in data 29.01.2026 a seguito di segnalazione di incongruenze presenti nella stessa.

Dato atto che:

- in data 06.05.2026 il Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – ha effettuato il sopralluogo per l'accertamento dell'idoneità dei nuovi locali sotto il profilo igienico-sanitario e ha comunicato alcune non conformità da risolvere ai fini dell'ottenimento dell'idoneità dei locali stessi. Successivamente al ricevimento della documentazione integrativa richiesta, il suddetto servizio in data 15.06.2026, per le vie brevi, ha dichiarato i locali in oggetto idonei dal punto di vista igienico sanitario ad ospitare l'attività di "Farmacia dei Servizi".
- la Commissione di cui all'art. 16 della L. R. 78/80, in data 09.07.2026, ha proceduto all'ispezione prevista dalla normativa vigente e ha formulato parere positivo in relazione all'idoneità tecnico professionale di detti locali.

Per quanto sopra il Direttore propone di autorizzare la società "Farmacia del Grappa sas" – sede n.1 del Comune di Romano D'Ezzelino (VI) – P. IVA 024567502245, di cui è Direttore responsabile il dott. Alessandro Fontanesi, all'utilizzo dei locali esterni e distaccati siti in via San Giovanni Battista De La Salle n. 24, esclusivamente per l'erogazione dei servizi rientranti nella "Farmacia dei Servizi" di cui al D.Lgs n. 153/20009 e s.m.i in base alla Delibera regionale n. 69 del 29 gennaio 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di autorizzare la società "Farmacia del Grappa sas" – sede n.1 del Comune di Romano D'Ezzelino (VI) – P. IVA 024567502245, di cui è Direttore responsabile il dott. Alessandro Fontanesi, all'utilizzo dei locali esterni e distaccati siti in via San Giovanni Battista De La Salle n. 24, esclusivamente per l'erogazione dei servizi rientranti nella "Farmacia dei Servizi" di cui al D.Lgs n. 153/20009 e s.m.i. in base alla Delibera regionale n. 69 del 29 gennaio 2024;
2. di trasmettere copia della presente delibera alla Giunta Regionale del Veneto, al Sindaco del Comune di Romano D'Ezzelino (VI), al direttore della "Farmacia del Grappa sas", a Federfarma Vicenza e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza, per il seguito di rispettiva competenza;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.